*Mod. 5*

**RELAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE**

(ai sensi dell’Allegato 2 all’Avviso del 21.10.2022)

**1 – Informazioni generali sul progetto**

Breve descrizione dell’iniziativa proposta.

**2 – Interventi previsti**

All’interno di ciascuno degli obiettivi ambientali DNSH, qualora applicabili, descrivere:

* tipologia di attività previste;
* tecnologie utilizzate per raggiungere gli obiettivi;
* quantificazione degli investimenti.

**3 – Risultati attesi**

**3.1 Valutazione di sostenibilità**

Fornire di seguito tutti i dettagli disponibili in merito al “*contributo sostanziale*” per il raggiungimento di uno o più obiettivi ambientali pertinenti, come descritti nella Tabella 1 (valutazione di sostenibilità positiva). Quando è dimostrato il "*contributo sostanziale*" ad almeno uno dei sei obiettivi, si considera implicita la conformità al principio DNSH per tale obiettivo.

Riguardo i restanti cinque obiettivi ambientali, qualora pertinenti, si dovrà quindi dimostrare la sola assenza di danno significativo. A tal fine, sarà necessario fornire le informazioni minime, riportate sinteticamente ai punti successivi, di cui alle Schede allegate alla Circolare MEF 32/2021 indicate in Tabella 2.

**3.2 Conformità al principio DNSH**

*Di seguito, per ciascuno degli obiettivi ambientali, sono forniti esempi dei contenuti minimi delle Schede allegate alla Circolare MEF 32/2021 come indicate in Tabella 2.*

**3.2.1 - Mitigazione dei cambiamenti climatici**

Scheda 2 - Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non:

in caso di **ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici**, è necessario che il soggetto beneficiario prenda in considerazione almeno uno dei seguenti criteri di ammissibilità:

* ristrutturazione importante[[1]](#footnote-1) (corrispondente a ristrutturazione importante primo livello e secondo livello) e demolizione e ricostruzione: impegno a rispettare i requisiti stabiliti nei regolamenti edilizi applicabili per la “*ristrutturazione importante*” definiti al Decreto interministeriale 26 giugno 2015 - Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici che recepiscono la direttiva sul rendimento energetico degli edifici (EPBD);
* In alternativa il soggetto beneficiario dovrà garantire che l’intervento consenta un risparmio nel fabbisogno di energia primaria globale (EPgl,tot) almeno pari al 30%[[2]](#footnote-2) rispetto al fabbisogno di energia primaria precedente l’intervento.
* Il soggetto beneficiario dovrà garantire che le misure individuali di ristrutturazione risulteranno ammissibili in quanto coerenti con tutti i requisiti seguenti:
* rispettano la conformità ai requisiti minimi fissati per i singoli componenti e sistemi nel Decreto interministeriale 26 giugno 2015.
* Nel caso in cui sia applicabile, tali componenti, sono classificate nelle due classi di efficienza energetica più elevate, conformemente al regolamento (UE) 2017/1369 e agli atti delegati adottati a norma di detto regolamento;
* l’attività è riconducibile a **uno** dei seguenti interventi:

1. coibentazione di elementi dell’involucro esistenti, come pareti esterne (compresi i muri verdi), tetti (compresi i tetti verdi), solai, scantinati e piani terra (comprese le misure per garantire la tenuta all'aria, le misure per ridurre gli effetti dei ponti termici e delle impalcature) e prodotti per l'applicazione dell’isolamento all’involucro dell'edificio (compresi i dispositivi di fissaggio meccanico e l'adesivo);
2. sostituzione degli infissi con nuovi infissi con migliori prestazioni energetiche;
3. sostituzione delle porte esterne esistenti con nuove porte efficienti dal punto di vista energetico;
4. installazione e sostituzione di sorgenti luminose efficienti dal punto di vista energetico;
5. installazione, sostituzione, manutenzione e riparazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria e di riscaldamento dell'acqua, comprese le apparecchiature relative ai servizi di teleriscaldamento, con tecnologie ad alta efficienza;

Nel caso di acquisto, di veicoli, la relazione deve dimostrare la significativa riduzione di emissioni di gas a effetto serra relative alle rispettive categorie di veicoli finanziate, come indicato alla Scheda n. 9 della circolare MEF 32/2021.

**3.2.2 - Adattamento ai cambiamenti climatici**

Il progetto è conforme al principio DNSH se, ove effettivamente pertinente, è stata effettuata una valutazione dei rischi per il clima che, all’occorrenza, sfoci nell'individuazione, nel vaglio e nell'attuazione delle misure di adattamento del caso.

**3.2.3 - Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine**

Per quanto attiene al principio di protezione delle acque e delle risorse marine, la relazione dovrà indicare come gli interventi programmati potranno garantire il risparmio idrico, anche attraverso l’utilizzo di dispositivi (si veda scheda 2 *Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non)* conformi agli standard internazionali.

**3.2.4 - Economia circolare**

Per quanto attiene al contributo sostanziale all’economia circolare, la relazione dovrà spiegare come il progetto proposto:

* sia efficiente in relazione alle risorse principali usate;
* non abbia effetti negativi, o abbia effetti positivi su produzione, incenerimento o smaltimento dei rifiuti;
* conduca a un efficientamento dei processi in termini di minimizzazione e/o valorizzazione dei materiali di scarto, o in termini di efficientamento energetico.

**3.2.5 - Prevenzione e riduzione dell'inquinamento**

Per quanto attiene alla ristrutturazione o riqualificazione di edifici, la relazione dovrà dimostrare la conformità al principio DNSH, spiegando come il progetto comporti una riduzione o un contenimento delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo, in conformità a quanto previsto dalla direttiva 2010/75/UE (direttiva sulle emissioni industriali).

In particolare, dovranno essere descritte le misure atte a garantire, in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, la conformità:

* alla legislazione nazionale in ordine al ritrovamento di amianto e nell'identificazione di altri materiali contenenti sostanze contaminanti.
* al regolamento REACH, per i materiali in ingresso (non potranno essere utilizzati componenti, prodotti e materiali contenenti sostanze inquinanti di cui al “Authorization List” presente nel suddetto regolamento).
* alle normative regionali e nazionali in tema di gestione ambientale del cantiere

Nel caso di acquisto, di veicoli questi dovranno essere conformi ai requisiti della più recente fase applicabile dell'omologazione Euro 6 per le emissioni dei veicoli leggeri[[3]](#footnote-3),

in conformità al regolamento (CE) n. 715/2007. I veicoli rispettano le soglie di emissione per i veicoli leggeri puliti di cui alla tabella 2 dell'allegato della direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[[4]](#footnote-4).

I veicoli sono conformi ai requisiti della più recente fase applicabile dell'omologazione in relazione alle emissioni dei veicoli pesanti Euro VI, ai sensi del regolamento (CE) n. 595/2009.

**3.2.6 - Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi**

Il progetto dovrà dimostrare la conformità al principio DNSH spiegando come gli interventi programmati non impatteranno su aree protette e saranno conformi alle prescrizioni previste dalle direttive Habitat e Uccelli.

**4. Ulteriori specificazioni**

Si riporta di seguito la tabella di sintesi degli elementi di verifica per obiettivo ambientale.

***Tabella 1 - Elementi oggetto di verifica per obiettivo ambientale***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obiettivo ambientale** | **Elementi oggetto di verifica** | **Note** |
| **Mitigazione** | *Gas serra* | Il progetto è conforme al principio DNSH se non provoca un incremento significativo delle emissioni di CO2, o se concorre a una loro riduzione. |
| **Adattamento** | *Impatto sul clima attuale e futuro su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi* | Il progetto è conforme al principio DNSH se, ove effettivamente pertinente, è stata effettuata una valutazione dei rischi per il clima che, all’occorrenza, sfoci nell'individuazione, nel vaglio e nell'attuazione delle misure di adattamento del caso. |
| **Sostenibilità** | *Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine* | Il progetto è conforme al principio DNSH se non nuoce/se concorre al buono stato dei corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee. |
| **Economia circolare** | *Efficientamento processi e utilizzo prodotti* | Il progetto è conforme al principio DNSH se:   * + è efficiente in relazione alle risorse principali usate;   + non ha effetti negativi/ha effetti positivi su produzione, incenerimento o smaltimento dei rifiuti;   + conduce a un efficientamento dei processi in termini di minimizzazione e/o valorizzazione dei materiali di scarto, o in termini di efficientamento energetico. |
| **Prevenzione e riduzione** | *Inquinamento* | Il progetto è conforme al principio DNSH se non comporta un aumento significativo/comporta una riduzione o contenimento delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo in conformità con quanto previsto dalla direttiva 2010/75/UE (direttiva sulle emissioni industriali). |
| **Protezione e ripristino** | *Biodiversità ed ecosistemi* | Il progetto è conforme al principio DNSH se non impatta su aree protette e se rispetta le eventuali applicabili prescrizioni previste dalle direttive Habitat e Uccelli. |

Si specifica inoltre che, come precisato nella tabella 2, gli elementi di verifica per assicurare il rispetto del principio di “non arrecare danno significativo”, di cui all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, sono riportati alle schede intervento 2 e 9 della Circolare n. 32/2021, “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH, do not significant harm)*”.

***Tabella 2 - Schede di riferimento circolare MEF 32/2021***

|  |  |
| --- | --- |
| **Schede applicabili circolare MEF/32/2021** | **Applicabilità** |
| *Scheda 2* | Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non |
| *Scheda 9* | Acquisto di veicoli |

1. Ristrutturazioni importanti che attuano la direttiva di 2010/31/UE. La prestazione energetica dell’edificio o della parte ristrutturata che è ammodernata soddisfa i requisiti minimi di prestazione energetica ottimali in funzione dei costi conformemente alla direttiva pertinente. [↑](#footnote-ref-1)
2. Il miglioramento del 30 % deriva da un'effettiva riduzione del fabbisogno di energia primaria (in cui le riduzioni del fabbisogno di energia primaria netta mediante fonti di energia rinnovabili non sono prese in considerazione) e può essere conseguito mediante una serie di misure entro un massimo di tre anni. [↑](#footnote-ref-2)
3. Regolamento (UE) 2018/1832 della Commissione, del 5 novembre 2018, che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti della Commissione (CE) n. 692/2008 e (UE) 2017/1151 al fine di migliorare le prove e le procedure di omologazione per le emissioni dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri, comprese quelle per la conformità in servizio e le emissioni reali, e di introdurre dispositivi per il monitoraggio del consumo di carburante e di energia elettrica (GU L 301 del 27.11.2018, pag. 1). [↑](#footnote-ref-3)
4. Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (GU L 120 del 15.5.2009, pag. 5). Far riferimento alla nuova direttiva europea 2019/1161 che modifica la direttiva 2009/33/CE. Inoltre, la direttiva europea 2019/1161 è stata recepita mediante decreto legislativo n. 187/2021. [↑](#footnote-ref-4)